N. di rep. N. di racc.

VENDITA DI AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno
In
Avanti a me
sono presenti:
[Tizio] (1)
[società "Alfa"]
iscritto/a al registro ditte della C.C.I.A.A. di al n.
in seguito chiamato/a **"parte venditrice"**;
[Caio] (2)
[società "Beta"]
in seguito chiamato/a **"parte acquirente"**,
persone della cui identità personale io notaio sono certo le quali, previa concorde rinunzia all'assistenza dei testimoni, nella rispettiva qualità

convengono e stipulano quanto segue:

1. [formula negoziale]

[_] Tizio vende a Caio, che accetta,
[_] la società "Alfa" vende alla società "Beta", che accetta,

2. [diritto]

[_] la proprietà
[_] la nuda proprietà
[_] l'usufrutto

3. [oggetto]

[X] dell'azienda consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di..... corrente in.....,
[_] [eventuale] per la quale sono state rilasciate al nome di..... la/e seguente/i autorizzazione/i:
[autorità, data, numero della/e autorizzazione/i con eventuale riferimento alle tabelle merceologiche trattate].

4. [segni distintivi]

[_] Per effetto della presente vendita, per espresso consenso dell'alienante, si trasmette all'acquirente la ditta "..... .....".
[_] Per effetto della presente vendita, in conformità a quanto previsto dall'art. 2565 c.c., non si trasmette all'acquirente la ditta "..... .....".
[_] Pertanto l'insegna aziendale costituita da ..... potrà essere mantenuta.
[_] Pertanto l'insegna aziendale costituita da..... dovrà essere rimossa entro.....
[eventuali pattuizioni relative all'uso del/di marchio/marchi tenendo presente quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2573 c.c. come modificato dall'art. 83 del d. lg. 4 dicembre 1992, n. 480 e rammentando alle parti che, secondo quanto stabilito dal secondo comma di detta norma, in determinati casi, si presume che l'uso esclusivo del marchio sia trasferito insieme con l'azienda].

5. [patrimonio aziendale]

[X] Oggetto della presente vendita è il complesso di beni, diritti e rapporti riconducibili all'esercizio della attività di cui sopra. Per la individuazione dei singoli elementi che compongono tale complesso le parti fanno riferimento: ..... .
[Per la descrizione del patrimonio aziendale è possibile fare ricorso a tecniche diverse:
a) elencazione (esemplificativa/tassativa) in atto;
b) elencazione (esemplificativa/tassativa) in allegato;
c) richiamo a documentazione estrinseca nota alle parti;
d) riferimento mero alle scritture contabili;

e) riferimento generico ai beni, diritti e rapporti "di pertinenza aziendale" con elencazione, tassativa, di beni, diritti e rapporti che si intende escludere dalla vendita.
Evidentemente non si può dire quale di tali tecniche sia preferibile in quanto la scelta di una di esse, o la loro combinazione, non può che essere conseguenza dell'analisi del caso concreto.]
In particolare, anche ai fini degli adempimenti conseguenti [immobili, mobili registrati, etc.] e del trattamento tributario ad essi connesso [aliquote differenziate e invim per gli immobili, credito di imposta a fronte dell'acquisto del registratore di cassa ai sensi dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, si dà atto che:
[_] sono compresi nel patrimonio aziendale i seguenti beni cui le parti attribuiscono il valore per ciascuno di essi indicato:
....
.... [Descrizione degli immobili anche ai fini della voltura catastale]
[_] sono compresi nel patrimonio aziendale i beni riportati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "..." cui le parti attribuiscono il valore per ciascuno di essi ivi indicato.

6. [prezzo]

[X] Le parti mi dichiarano che il prezzo della presente vendita è convenuto in £. .....
[eventualmente:
di cui £. ..... per l'avviamento
£. ..... per le attrezzature
£. ..... per i macchinari
£. ..... per le merci e le scorte costituenti il magazzino
£. ..... per.....]
[_] Parte venditrice dichiara di avere ricevuto, prima d'ora, l'intero prezzo dalla parte acquirente cui rilascia definitiva quietanza a saldo, dichiarando di nulla più avere a pretendere a tale titolo.
[_] di cui £. ..... parte venditrice dichiara di avere ricevuto prima d'ora dalla parte acquirente cui rilascia quietanza per il corrispondente importo;
quanto alla parte di prezzo residua, pari a £. ....., parte acquirente si obbliga a pagarla alla parte venditrice in..... rate aventi le seguenti scadenze per i rispettivi importi:
£. ..... entro il ..... £. .....
entro il ..... [_] Le parti convengono che per la parte di prezzo dilazionata non siano dovuti interessi.
[_] Le parti convengono che per la parte di prezzo dilazionata siano dovuti interessi nella misura del ..... .
[la presenza di una dilazione nel pagamento del prezzo, specie in assenza di garanzie, sarà, evidentemente, motivo rilevante nell'orientare la scelta della forma dell'atto verso la adozione dell'atto pubblico].
[_] Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1523 c.c. parte acquirente acquisti la proprietà della azienda in oggetto con il pagamento dell'ultima rata di prezzo.
[L'inserimento di questa clausola comporta la necessità di integrare l'intitolazione dell'atto e di modificare le clausole 1. [formula negoziale] e 2 [diritto]].
[Qualora del patrimonio aziendale facciano parte immobili occorrerà dare idonea pubblicità al patto tramite la nota di trascrizione].
[Qualora del patrimonio aziendale facciano parte macchinari, si renderà inoltre necessario provvedere alle incombenze previste per rendere il patto opponibile ai terzi: art. 1524 c.c.; si veda anche la legge 28 novembre 1965, n. 1329.]
[_] Le parti espressamente danno atto che il prezzo, nella misura sopra indi-

cata [ovvero la parte del prezzo come sopra riferita a .....
(ad. es. magazzino)] deve intendersi provvisorio in quanto le parti stesse si riservano di determinarlo in via definitiva dopo che si sarà provveduto, in contraddittorio tre le stesse, alla formazione dell'inventario. Ferma restando l'efficacia traslativa immediata del presente atto, le parti reciprocamente si obbligano a provvedere alla determinazione del prezzo entro il..... mediante apposito atto da redigersi in forma pubblica o autentica. In mancanza di quanto sopra si renderà applicabile il secondo comma dell'art. 1473 c.c. e pertanto la determinazione definitiva del prezzo sarà effettuata da un terzo nominato, su richiesta di una delle parti, dal presidente del Tribunale di.....

7. [consegna]

[_] Parte acquirente dichiara di avere ricevuto la consegna della azienda oggetto della presente vendita prima d'ora e precisamente in data ....., di avere ritirato le scritture contabili che potevano essere consegnate e di aver preso conoscenza delle scritture contabili che sono di pertinenza e che restano in possesso di parte venditrice.

[_] Parte venditrice si obbliga a procedere alla consegna della azienda oggetto della presente vendita entro la data del ....., provvedendo altresì a consegnare le scritture contabili che possono essere consegnate dandosi atto che parte acquirente ha preso conoscenza delle scritture contabili tutte, comprese quelle che, pur essendo di pertinenza dell'azienda venduta, resteranno in possesso di parte venditrice.

8. [successione nei contratti]

[_] Secondo quanto previsto dall'art. 2558 c.c. parte acquirente subentra in tutti i contratti stipulati, per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita, dalla parte venditrice, con esclusione dei seguenti contratti [eventuale: dei quali si riconosce la natura personale]:

....
....

[_] In deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c. parte acquirente non subentra in tutti i contratti stipulati, per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita, dalla parte venditrice, bensì solo nei seguenti:

....
....

[_] In deroga a quanto previsto dall'art. 2558 c.c. parte acquirente non subentra in alcuno dei contratti stipulati, per l'esercizio dell'azienda oggetto della presente vendita, dalla parte venditrice.

[_] Qualora, entro tre mesi dalla notizia della presente vendita, un terzo receda, sussistendone una giusta causa, da taluno dei contratti stipulati prima d'ora per l'esercizio dell'azienda oggetto del presente atto, parte venditrice sarà tenuta responsabile del danno che da tale recesso deriverà alla parte acquirente.

[_] In qualunque ipotesi di recesso da parte di terzi da contratti stipulati prima d'ora per l'esercizio dell'azienda oggetto del presente atto, parte venditrice, salvo il caso di dolo o colpa grave, è esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti della parte acquirente.

9. [contratto di locazione]

[_] Secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali ubicati in ..... nei quali si svolge l'attività d'impresa, rendendone noti alla parte acquirente i seguenti elementi:

data del contratto (estremi di registrazione):
durata, proroga, etc.:
generalità/denominazione, domicilio/sede del locatore:
oggetto della locazione, destinazione dei locali:
canone:
modalità di pagamento:

spese:
depositi cauzionali:
[_] Secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice cede alla parte acquirente, che accetta, il contratto di locazione relativo ai locali ubicati in ..... nei quali si svolge l'attività d'impresa, rendendone noti alla parte acquirente tutti gli elementi mediante consegna dei seguenti documenti: .....
[_] Secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice concede in sublocazione alla parte acquirente, che accetta, i locali ubicati in ..... nei quali si svolge l'attività d'impresa, condotti da essa parte venditrice in forza di contratto di locazione del quale rende noti alla parte acquirente i seguenti elementi:
data del contratto (estremi di registrazione):
durata, proroga, etc.:
generalità/denominazione, domicilio/sede del locatore:
oggetto della locazione, destinazione dei locali:
canone:
modalità di pagamento:
spese:
depositi cauzionali:

CLAUSOLE DELLA SUBLOCAZIONE

Canone:
Durata:
Etc.:
[_] Secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, parte venditrice concede in sublocazione alla parte acquirente, che accetta, i locali ubicati in ..... nei quali si svolge l'attività d'impresa, condotti da essa parte venditrice in forza di contratto di locazione del quale rende noti alla parte acquirente tutti gli elementi mediante consegna dei seguenti documenti: .....

CLAUSOLE DELLA SUBLOCAZIONE

Canone:
Durata:
Etc.:
[X] Parte venditrice provvederà a dare comunicazione della cessione del contratto di locazione [o della sublocazione] al proprietario per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento per gli effetti di cui all'art. 36 della citata legge 392/1978, dandosi atto, comunque, che:
- sino a che la proprietà non l'avrà liberata, parte venditrice resterà responsabile nei suoi confronti per le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione non adempiute dalla parte cessionaria;
- le indennità per la perdita dell'avviamento, previste dall'art. 34 della legge 392/1978, ove spettanti, saranno liquidate a favore di chi risulterà conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione;
[_] - per effetto della cessione del contratto di locazione i diritti di prelazione previsti dagli artt. 38 e 40 della legge 392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte acquirente/cessionaria.
[_] - per effetto della sublocazione i diritti di prelazione previsti dagli artt. 38 e 40 della legge 392/1978, ove spettanti, competeranno alla parte venditrice/sublocatrice.
[In ogni caso sarà opportuno rammentare alle parti la necessità di procedere alla comunicazione di cessione di fabbricati prevista dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59].

10. [rapporti di lavoro dipendente]

[_] Premesso che nell'azienda ceduta sono occupati meno di quindici lavoratori e che pertanto non si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, le parti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro dipendente continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i diritti

che ne derivano.
[_] Premesso che nell'azienda ceduta sono occupati oltre quindici lavoratori e che pertanto si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, le parti danno atto che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro dipendente continuano con la parte acquirente e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano.
[X] Resta ferma la responsabilità solidale tra parte venditrice e parte acquirente per i debiti ad oggi esistenti nei confronti dei lavoratori dipendenti.

11. [crediti relativi all'azienda ceduta]

[_] La presente vendita comporta la cessione dal venditore all'acquirente di tutti i crediti relativi all'azienda ai sensi dell'art. 2559 c.c..
Parte venditrice è comunque obbligata a versare alla parte acquirente l'importo dei crediti di pertinenza dell'azienda ad essa eventualmente pagati dai debitori.
[_] Da quanto sopra è escluso il credito originato da ...., del quale resta titolare parte venditrice che provvederà direttamente alla sua riscossione; parte acquirente si obbliga a versare alla parte venditrice gli importi eventualmente pagati ad essa parte acquirente per tale titolo.
[_] La presente vendita non comporta la cessione dal venditore all'acquirente dei crediti relativi all'azienda. Parte venditrice riscuoterà pertanto direttamente l'importo dei crediti di pertinenza dell'azienda e parte acquirente si obbliga a versare alla parte venditrice l'importo dei crediti aziendali eventualmente pagati dai debitori ad essa parte acquirente.

12. [debiti relativi all'azienda ceduta]

[_] Parte venditrice accolla alla parte acquirente, che accetta, i debiti, ad oggi esistenti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, fermo restando che, ove non intervenga il consenso dei relativi creditori, parte venditrice non è liberata dai debiti predetti. Parte acquirente si obbliga pertanto a rifondere alla parte venditrice quanto questa fosse tenuta a pagare per i debiti predetti.
[_] Dall'accollo di cui sopra è escluso il debito originato da .... e poichè di esso risponde, ai sensi dell'art. 2560 c.c., anche parte acquirente, parte venditrice si obbliga a rifondere alla parte acquirente quanto questa fosse tenuta a pagare per il debito predetto.
[_] Le parti convengono che i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta restino in capo alla parte venditrice e poichè di essi risponde, ai sensi dell'art. 2560 c.c., anche parte acquirente, parte venditrice si obbliga a rifondere alla parte acquirente quanto questa fosse tenuta a pagare per i debiti predetti.

13. [comunicazione del trasferimento dell'azienda]

[_] Parte venditrice si obbliga a render nota la presente vendita ai terzi, con i quali siano in essere rapporti contrattuali, o comunque rapporti di credito o di debito riferibili all'azienda venduta, entro ..... giorni da oggi.
[_] Parte acquirente esonera parte venditrice dall'obbligo di render nota la presente vendita ai terzi, con i quali siano in essere rapporti contrattuali, o comunque rapporti di credito o di debito riferibili all'azienda venduta, assumendo essa stessa l'obbligo di provvedervi entro ..... giorni da oggi.

14. [sopravvenienze fiscali o contributive]

[_] Parte venditrice dichiara di assumere a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi obbligo di pagare somme di danaro che dovesse sopravvenire in relazione ad eventi accertati o da accertare, riguardanti il periodo antecedente la consegna della azienda, relativi a:
- tributi o contributi erariali, comunali, regionali e provinciali;

- imposte o tasse dirette e indirette;
- contravvenzioni, ammende o soprattasse di qualsiasi natura; - oneri verso gli istituti previdenziali e assicurativi.
A far tempo da oggi, parte acquirente è responsabile in via esclusiva di quanto dovuto per qualsiasi imposta o tassa che colpisca attualmente o colpisca in futuro l'attività propria dell'azienda oggetto del presente contratto.

15. [divieto di concorrenza]

[_] Per il periodo di ..... [massimo cinque] anni da oggi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2557 c.c., parte venditrice dovrà astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o ..... [altre circostanze da indicare in relazione al caso specifico] sia idonea a sviare la clientela dell'azienda oggetto del presente contratto.
[Il patto di astenersi dalla concorrenza può essere stabilito entro limiti più ampi (art. 2557 comma 2) quali una delimitazione territoriale, ovvero estendendo il divieto di concorrenza anche alla partecipazione a società - di persone - o all'assunzione di ruoli amministrativi o direzionali in società che esercitino attività idonee a sviare la clientela. Resta inderogabile il limite dei cinque anni e quello secondo il quale non può essere impedita all'alienante ogni attività imprenditoriale.]
[_] In deroga a quanto stabilito dall'art. 2557 c.c. parte venditrice non è tenuta ad astenersi dallo svolgere attività d'impresa concorrenti con quella propria dell'azienda venduta con il presente atto.
[_] Le parti danno atto che è esclusa dal divieto di concorrenza di cui sopra, la [continuazione della] gestione da parte della parte venditrice della azienda corrente in ....

16. [patto di voltura]

[_] Parte venditrice garantisce che per l'esercizio dell'attività di impresa propria dell'azienda ceduta, non occorre il rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni.
[_] Parte venditrice dichiara di essere titolare delle licenze, autorizzazioni e concessioni sopra menzionate, relative all'azienda venduta e di aver sempre provveduto ai rinnovi delle stesse e presta sin da ora il proprio consenso, impegnandosi altresì ad intervenire presso i pubblici uffici per rinnovarlo ove fosse richiesto, per consentire il rilascio di equivalenti licenze, autorizzazioni e concessioni in favore della parte acquirente.
[_] Qualora entro ..... giorni da oggi, per ragioni indipendenti dalla volontà delle parti, parte acquirente non abbia ottenuto [al proprio nome, ovvero al nome di persona che essa parte acquirente si obbliga a preporre all'esercizio dell'attività di impresa] il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta, e segnatamente il rilascio di ...., il presente contratto sarà risolto ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del codice civile.
[_] L'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione sospensiva che, entro ..... giorni da oggi, parte acquirente ottenga [al proprio nome, ovvero al nome di persona che essa parte acquirente si obbliga a preporre all'esercizio dell'attività di impresa] il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta, e segnatamente il rilascio di ....
[_] Il mancato rilascio al nome della parte acquirente o di chi per essa di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività propria dell'azienda ceduta, non produrrà alcun effetto in relazione al presente contratto, la cui efficacia non è in alcun modo subordinata a detto rilascio.

17. [dichiarazioni della parte venditrice]

[_] Parte venditrice dichiara e garantisce che i beni facenti parte del complesso aziendale venduto, indicati come tali nelle scritture contabili, sono

di sua piena proprietà e disponibilità, esenti da vincoli, pignoramenti o sequestri.
[_] fatta eccezione per .....
[_] Parte venditrice garantisce in particolare che i locali nei quali si svolge l'attività d'impresa propria dell'azienda ceduta hanno i requisiti urbanistico-sanitari necessari per l'esercizio della medesima.
[_] Parte venditrice garantisce altresì la validità dei contratti ceduti o nei quali parte acquirente subentra per effetto del presente atto.

__. [legittimazione a disporre]
[diritti di prelazione a favore di terzi]

[_][Se persona fisica] Parte venditrice dichiara di essere:
[_] celibe, nubile, vedovo/a, di stato libero
[_] coniugato in regime di separazione dei beni
[_] coniugato in regime di comunione legale e che l'azienda oggetto del presente atto non fa parte dei beni che costituiscono oggetto della comunione legale in quanto ... . così come conferma, ad ogni effetto, il coniuge Signor/a .....
[_][Se persona fisica] Parte venditrice dichiara che in relazione all'azienda venduta non ricorrono i presupposti per l'applicazione del penultimo comma dell'art. 230 bis c.c. e pertanto che non vi sono e non vi sono stati familiari dell'imprenditore che prestino o abbiano prestato in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nella impresa cui spetti il diritto di prelazione previsto dalla norma sopracitata.
[_][Se persona fisica] Parte venditrice dichiara che, ricorrendo in relazione all'azienda venduta, i presupposti per l'applicazione del penultimo comma dell'art. 230 bis c.c. si è provveduto a notificare agli aventi diritto la proposta di alienazione con le modalità previste dall'art. 732 c.c. e che nessuno di questi ultimi ha esercitato il proprio diritto nel termine previsto dal citato articolo 732 c.c..
[_] ....., come sopra costituito (2), quale familiare che ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa [?? o nella famiglia ??] dichiara di rinunziare al diritto di riscatto a lui eventualmente spettante ai sensi del combinato disposto degli artt. 230 bis e 732 c.c. [si ritiene preferibile questa soluzione rispetto a quella di acquisire una rinunzia preventiva al diritto di prelazione].

__. [clausole proprie della vendita immobiliare]

[_] In relazione al/i bene/i immobile/i compreso/i nel patrimonio aziendale e come sopra descritto/i le parti convengono altresì:
- eventuale regime condominiale e parti comuni;
- dichiarazioni relative alla esistenza di ipoteche, servitù, etc.;
- rinunzia all'ipoteca legale;
- provenienza;
- dichiarazioni relative alla legge 47/1985;
- dichiarazioni relative alla legge 165/1990;
- dichiarazione di valore (anche ai fini INVIM);
- dichiarazione di volersi avvalere della legge 13 maggio 1988, n.154;
- etc.

__. [spese]

Spese, imposte e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità si convengono a carico d ..... .
Sono a carico di parte acquirente le spese per il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni necessarie per l'esercizio dell'attività.

__. [trattamento tributario]

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura prevista dall'art.
[_] Ai fini della liquidazione dell'invim parte venditrice dichiara che il valore degli immobili compresi nella presente vendita alla data del 31 dicembre 1992 ammontava a £. .....

Del presente atto e degli allegati ....., ma non degli allegati ....., per espressa dispensa avutane dalle parti, io notaio ho dato lettura alle stesse che lo hanno approvato e che lo sottoscrivono con me notaio.
Scritto da persona di mia fiducia e da me completato, questo atto occupa, di ..... fogli, ... facciate.

- -

A cura di Domenico de Stefano, Ivan Guarino, Ignazio Leotta, Antonio Marsala, gruppo di studio costituito presso la scuola di notariato della Lombardia.

- -

AVVERTENZA: va tenuto presente che trasferimenti di azienda o di rami aziendali sono soggetti ad autorizzazione preventiva in relazione a particolari attività (bancaria, assicurativa, editoriale, radio-televisiva, etc.); in particolare la legge 10 ottobre 1990, n. 287, richiede autorizzazione preventiva da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per il trasferimento di aziende aventi un fatturato superiore a 50 (3) miliardi ovvero che determinino concentrazioni aziendali aventi fatturato superiore a 500 (3) miliardi (art. 16).
Si veda anche l'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 che fa divieto di cedere, a qualsiasi titolo, le rivendite, ordinarie e speciali, per la distribuzione dei generi di monopolio.

(1) [possibile la costituzione del coniuge, coniugato in regime di comunione legale, che interviene al solo scopo di dichiarare che l'azienda non fa parte della comunione legale] [possibile la costituzione del collaboratore familiare che interviene per rinunziare al diritto di riscatto che può derivargli dal combinato disposto delle norme di cui agli art. 230 bis e 732 c.c.]

(2) [l'intervento di persone fisiche, coniugate in regime di comunione legale, che acquistano da sole un'azienda, pare non porre, al notaio, problemi diversi da quelli propri di analoghi acquisti immobiliari; per di più, l'appartenenza alla comunione legale dell'azienda acquistata dipenderà dal fatto della gestione comune (art. 177 d) c.c.). E' comunque evidente che in relazione a tale evenienza sarà indispensabile una particolare cura da parte del notaio nell'indagare la volontà delle parti].
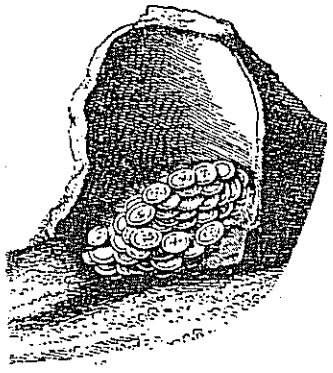
(3) importi variabili in funzione dei parametri stabiliti dalla citata legge.